



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente rel.
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Maria Tulumello	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 64/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2018 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 22/05/2019**

d a

POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. DELL'AGLIO GIANFRANCO del Foro di Milano, dell'Avvocatura interna della Società – che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 29.3.2017 per atto del notaio Pierluigi Ambrosone in Roma (rep. n. 49620 racc. n. 12553 reg. in data 6.4.2017

APPELLANTE

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 64/18

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

140041

c o n t r o

GHISLANDI ATTILIA, MAFFEIS GRECO,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERSICO RITA Rita del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel grado

APPELLATI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 8 giugno 2017, n. 1556/17.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della decisione di primo grado, così giudicare:

- IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la prevalente e/o sostanziale soccombenza dei signori GHISLANDI Attilia e MAFFEIS Greco nel giudizio di primo grado;
- conseguentemente, condannare i medesimi a rimborsare le spese di lite del giudizio di primo grado in favore di Poste Italiane S.p.A., e condannare altresì i predetti alla restituzione di quanto già corrisposto da Poste Italiane S.p.A., a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse accertare e dichiarare la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo

grado;

- conseguentemente, condannare i medesimi signori GHISLANDI Attilia e MAFFEIS Greco alla restituzione di quanto già corrisposto da Poste Italiane S.p.A. a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado;

- CONFERMANDO PER IL RESTO LA SENTENZA IMPUGNATA;

- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio

Degli appellati

l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria così decidere:

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

1) rigettare l'appello proposto da Poste Italiane S.p.A. perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo 8 giugno 2017 n. 1556/2017;

IN VIA PRINCIPALE INCIDENTALMENTE

2) dato atto che Poste Italiane S.p.A. è stata condannata al pagamento della somma a titolo di capitale pari a € 9.894,98 oltre interessi legali dalla data dell'introduzione della domanda al saldo, dichiararsi la società Poste Italiane S.p.A. obbligata al pagamento in favore dei signori Ghislandi Attilia e Maffeis Greco e per effetto condannarsi Poste Italiane S.p.A. al pagamento della

ulteriore somma di € 11.183,02, pari alla differenza tra quanto richiesto in via principale a titolo di capitale (€ 21.078,00) nel giudizio di primo grado e quanto indicato a titolo di condanna nella sentenza di primo impugnata (€ 9.894,98), e ciò a titolo di rendimento sui buoni fruttiferi postali di cui è causa, rendimento calcolato sulla base delle tabelle stampate sul retro di buoni postali medesimi anziché sulla base del Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro come ritenuto dal Tribunale di Bergamo con interpretazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

B) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, confidando nella compensazione delle spese in caso di rigetto dell'appello incidentale proposto alla luce della complessità della vertenza e del contrasto giurisprudenziale risolto solo con decisione resa dalla Suprema Corte a SS. UU. in data 11.2.2019, n. 3963/2019; si precisa da ultimo che la Suprema Corte, anch'essa chiamata a SS. UU. con udienza pubblica fissata per il giorno 12.2.2019, sulle argomentazioni giuridiche sostenute dalla scrivente difesa, si è pronunciata con ordinanza di estinzione in data 26.3.2019, n. 8417/2019 a seguito di rinuncia al ricorso da parte di Poste Italiane S.p.A..

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la sentenza ora impugnata (in data 8 giugno 2017, n. 1556/17), il Tribunale di Bergamo ha deciso la controversia instaurata da Attilia Ghislandi

e Greco Maffeis, i quali, sul presupposto in fatto:

1) di essere sottoscrittori da epoca anteriore al 13 giugno 1986 di quattro Buoni Fruttiferi Postali (BFP) Ordinari;

2) di avere vanamente chiesto il rimborso degli stessi e dei relativi interessi nell'ammontare complessivo di euro 21.078,00 risultante dal conteggio effettuato alla stregua del regolamento riportato sui titoli stessi;

3) di avere invece ricevuto l'offerta di restituzione della somma complessiva di euro 9.894,98, risultante dall'applicazione del minor tasso d'interesse a seguito dell'emanazione del dm 13 giugno 1986;

avevano chiesto la condanna della società Poste Italiane S.p.A. alla restituzione dell'importo come sopra indicato.

Il primo Giudice ha accolto la domanda nei limitati termini di cui alla offerta originariamente formulata dalla società convenuta, che ha condannato ugualmente al rimborso delle spese di lite agli attori.

Avverso detta sentenza, non notificata, la società Poste Italiane S.p.A. ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte il 4 gennaio 2018. Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale.

Così radicatosi il contraddittorio e senza lo svolgimento di ulteriori attività processuali, all'udienza collegiale del 22 maggio 2019 le parti hanno precisato

le conclusioni come in epigrafe, quindi, scaduti in termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 18 settembre 2019.

.-

Premessa ineludibile alla trattazione delle questioni devolute con gli atti di appello principale ed incidentale è il rilievo per cui la decisione del primo giudice è sostanzialmente coerente con il dato offerto dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla recente sentenza pronunciata dalla Corte regolatrice a Sezioni Unite (11 febbraio 2019, n. 3963).

È stato infatti costantemente ed autorevolmente affermato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, oltre ad abrogare l'art. 173 del D.P.R. 156/1973, aveva, al terzo comma, previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori. Che nello stesso comma terzo si prevede poi che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale,

dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.

Ora, acclarato che non è in alcun modo contestabile che al rapporto che ci occupa si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, va sottolineato che *"in base a tale disposizione normativa, da ritenersi, come si è detto, quella applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione"* (cfr. Cass. Civ. SU 11 febbraio 2019, n. 3963).

Le decisione di primo grado, nel merito, va pertanto confermata, restando inevitabilmente travolto l'appello incidentale di Attilia Ghislandi e Greco Maffei, peraltro manifestamente consapevoli dell'intervenuta sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, dianzi menzionata.

L'odierno *thema decidendum* resta, dunque, limitato alla individuazione della parte cui addebitare le conseguenze della soccombenza.

Reputa la Corte che, relativamente al primo grado del giudizio, per il quale la società appellante invoca la vittoria o, quanto meno, la compensazione delle spese, avendo il Tribunale, in sostanza, accolto la domanda degli attori nei termini puntualmente delineati nelle difese che essa ivi aveva spiegato, ma, in realtà, anche per il presente grado, si debbano tenere nella dovuta considerazione, per un verso, l'effettività del contrasto da cui è originata la presente controversia, l'esistenza di opinioni divergenti in dottrina e in giurisprudenza e la necessità dell'intervento, nell'immediata imminenza della precisazione delle conclusioni avanti a questo Collegio, della Suprema Corte a Sezioni Unite perché il tema dibattuto trovasse una soluzione definitiva.

E che, di conseguenza, la decisione più appagante sia quella nel senso della integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna degli appellanti a restituire alla società Poste Italiane S.p.A. quanto da questa versato, per tale titolo, in esecuzione della sentenza impugnata.

Resta, infine, incontestabile l'insuccesso dell'appello incidentale di Attilia

Ghislandi e Greco Maffeis, il che integra presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinto l'appello incidentale di Attilia Ghislandi e Greco Maffeis, ed in parziale accoglimento dell'appello principale della società Poste Italiane S.p.A., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 8 giugno 2017, n. 1556/17, che conferma nel resto, compensa fra le parti le spese del primo grado del giudizio e condanna Attilia Ghislandi e Greco Maffeis, in solido, a rifondere società appellante quanto da questa versato, per tale titolo, in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla data del concreto versamento.

Dichiara interamente compensate le spese del grado.

Sussistono, a carico di Attilia Ghislandi e Greco Maffeis, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 settembre 2019

IL PRESIDENTE EST.

Donato Pianta